



Relazione: *analisi incrociata dei dati relativi agli arrivi e ai respingimenti dei migranti al porto di Venezia, forniti dalla Prefettura di Venezia e dal Consiglio Italiano Rifugiati per il periodo dicembre 2010 – ottobre 2011*

Dal confronto tra i dati della Prefettura rispetto agli arrivi e ai respingimenti dei migranti al porto di Venezia nei periodi gennaio-dicembre 2010 e gennaio-ottobre 2011 è possibile elaborare le seguenti considerazioni:

1) La prefettura dichiara che, nel periodo gennaio-dicembre 2010 siano stati intercettati n. 715 migranti “irregolari” al porto di Venezia e che di questi ne siano stati respinti “con affido al comandante” n. 627, essendone quindi stati presumibilmente accolti sul territorio solo n. 88.

Per lo stesso periodo il Cir dichiara di avere incontrato n. 252 “utenti” al valico di frontiera del porto (di cui 4 nel centro di accoglienza di Chioggia) più uno al valico aeroportuale.

Di questi 44 erano minori non accompagnati.

Pertanto si può affermare con certezza che 463 persone non hanno avuto accesso a un colloquio con gli operatori umanitari proposti a tutela del diritto d’asilo e hanno incontrato solo personale della polizia di frontiera o direttamente incaricato da essa.

Volendo dare per scontato che i 44 minori incontrati dal Cir non facciano parte del gruppo dei “respinti” e siano stati accolti sul territorio, è inoltre possibile affermare che solo 44 adulti del gruppo degli 88 non respinti, secondo i dati della prefettura, vadano sottratti al numero dei respinti che non hanno incontrato il Cir.

È molto probabile, quindi, che nel periodo gennaio-dicembre 2010, almeno 419 persone siano state respinte verso la Grecia senza avere avuto modo di esporre la propria situazione personale a operatori competenti.

2) Per quanto riguarda il periodo che va da gennaio a ottobre del 2011, invece, siano stati intercettati n. 331 migranti “irregolari” al porto di Venezia e che di questi ne siano stati respinti “con affido al comandante” n. 265, essendone quindi stati presumibilmente accolti sul territorio solo n. 66.

Per lo stesso periodo il Cir dichiara di avere incontrato n. 147 “utenti”. Di questi 37 erano minori non accompagnati. Pertanto si può affermare con certezza che 184 persone non hanno avuto accesso a un colloquio con gli operatori umanitari proposti a tutela del diritto d’asilo e hanno incontrato solo personale della polizia di frontiera o direttamente incaricato da essa.

Volendo dare per scontato che i 37 minori incontrati dal Cir non facciano parte del gruppo dei “respinti” e siano stati accolti sul territorio, è inoltre possibile affermare che solo 29 adulti del gruppo dei 67 non respinti, secondo i dati della prefettura vadano sottratti al numero dei respinti che non hanno incontrato il Cir.

È molto probabile, quindi, che nel periodo gennaio-ottobre 2011, almeno 155 persone siano state respinte verso la Grecia senza avere avuto modo di esporre la propria situazione personale a operatori competenti.

Da un incontro formale tenutosi in data 14/03/2012 presso la sede dell’Osservatorio tra gli operatori di questo e la Cooperativa Coges (ora subentrata al Cir all’interno del porto di Venezia), nella persona di Renato Mingardi, non sono emersi dati che portino a ritenere che la situazione sia in nulla stata modificata rispetto a quanto sopra illustrato: la cooperativa Goges, proprio come il Cir ai tempi, continua a intervenire solo su chiamata della polizia di frontiera non avendo quindi alcun dato certo relativo al totale degli arrivi e dei respingimenti effettuati ai porti di Venezia.

Si ricorda come il decreto legislativo 25 del 2008 che attua la direttiva 2005/85/CE abbia abrogato quella residua parte dell'art. 1 della legge 39 del 1990 (Legge Martelli) ancora in vigore, che consentiva all'autorità di polizia di ritenere manifestamente infondata una richiesta di asilo. Tale decreto stabilisce una serie di rigide garanzie per i minori non accompagnati. Nonostante le modifiche imposte dal successivo decreto legislativo n. 159 del 2008 resta l'imposizione per le autorità di frontiera di trasmettere immediatamente qualsiasi domanda di asilo o di protezione sussidiaria alla competente Commissione territoriale; si ricorda anche come la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, relativa al caso M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, ric. 30696/09, abbia di fatto dichiarato la Grecia un paese non sicuro per tutti i migranti e che pertanto ogni rinvio verso la Repubblica ellenica, a prescindere dallo status giuridico della persona che lo subisce, possa essere ritenuto una violazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra che impone il principio di "non refoulement" che è parte integrante del diritto internazionale dei diritti umani. Secondo quanto dichiarato nella sentenza della Cedu Hirsi c. Italia del 23 Febbraio 2012, inoltre, i respingimenti possono configurare, a seconda di come vengono effettuati, anche la violazione del diritto a un ricorso efficace e del divieto di espulsioni collettive, anch'essi sanciti come diritti fondamentali dalla Convenzione europea dei diritti umani e da altri testi Ue e internazionali.